

**RIVIERA DEI FIORI**

**AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI IMPERIA**

-----

**S T A T U T O**

## **AZIENDA RIVIERA DEI FIORI**

# **STATUTO**

### **ART. 1**

"RIVIERA DEI FIORI" - DI SEGUITO INDICATO COME AZIENDA, È AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI IMPERIA, A NORMA DELL'ART. 2 DELLA LEGGE DEL 29.12.1993, N. 580 REGOLATO ALTRESÌ DAL D.P.R. DEL 2.11.2005, N. 254.

L'AZIENDA OPERA SECONDO LE NORME DEL CODICE CIVILE ED È DOTATA DI AUTONOMIA AMMINISTRATIVA, CONTABILE, FINANZIARIA E FISCALE NEI LIMITI INDICATI NEGLI ARTT. 66, 67, 68, 69, 70, 71 E 72 DEL D.P.R. 2 NOVEMBRE 2005, N. 254

L'AZIENDA HA SEDE A IMPERIA PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA. ESSA POTRÀ AVERE SEDI DISTACCATE E SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITÀ IN TUTTO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA.

### **ART. 2**

L'AZIENDA È COSTITUITO PER I SEGUENTI SCOPI:

- ATTIVITÀ PROMOZIONALI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO ITALIANO E ALL'ESTERO NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE EMANATE DALLA GIUNTA CAMERALE E DAGLI ORGANI COMPETENTI DI LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE;
- ATTIVITÀ CHE PROMUOVONO IN PARTICOLARE LE POTENZIALITÀ DEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA.
- ATTIVITÀ TESE A FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA A STRATEGIE DI PENETRAZIONE SUI MERCATI ESTERI.
- ATTIVITÀ STRUMENTALI A QUELLE MENZIONATE NEI PUNTI PRECEDENTI, COMPRESSE L'ORGANIZZAZIONE, LA GESTIONE E LA PARTECIPAZIONE A FIERE, ESPOSIZIONI O RASSEGNE IN ITALIA E ALL'ESTERO DI IMPRESE DELLA PROVINCIA, ASSICURANDO ALLE STESSA ADEGUATA ASSISTENZA.
- ATTIVITÀ DI STUDIO E DI RICERCA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI.

PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ L'AZIENDA PUÒ SOTTOSCRIVERE CONVENZIONI CON ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE. L'AZIENDA SVOLGE ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO E NON PERSEGUE FINI DI LUCRO.

L'AZIENDA PERSEGUE L'OBIETTIVO DI ASSICURARE, MEDIANTE ACQUISIZIONE DI RISORSE PROPRIE, ALMENO LA COPERTURA DEI COSTI STRUTTURALI.

### **ART. 3**

SULLA BASE DI PREVENTIVE ED APPOSITE INTESE CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI IMPERIA È PREVISTA LA PARTECIPAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA DI ENTI PUBBLICI, ISTITUTI BANCARI, FONDAZIONI BANCARIE, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, INTERESSATI ALL'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA.

LA PARTECIPAZIONE È COMUNQUE SUBORDINATA ALL'IMPEGNO DI CONFERIRE ALL'AZIENDA UN CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUO, LA CUI MISURA, SARÀ DETERMINATA DALLA GIUNTA CAMERALE.

IN PARTICOLARE IL CONTRIBUTO CAMERALE È DETERMINATO SULLA BASE DEL PREVENTIVO DEI PROGETTI E DELLE INIZIATIVE CHE L'AZIENDA INTENDE REALIZZARE, IN COERENZA CON LA MISSIONE AFFIDATA E CON LE STRATEGIE DELLA CAMERA DI COMMERCIO. IL CONTRIBUTO TIENE CONTO DEI FINANZIAMENTI PREVISTI DA ALTRI SOGGETTI E DEL RISULTATO ECONOMICO PRECEDENTE A QUELLO DI RIFERIMENTO DEL PREVENTIVO.

#### **ART. 4**

SONO ORGANI DELL'AZIENDA:

- \* IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- \* IL PRESIDENTE;
- \* IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

#### **ART. 5**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È NOMINATO DALLA GIUNTA CAMERALE ED È COMPOSTO COME SEGUE:

- IL PRESIDENTE, NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI IMPERIA O DI UN COMPONENTE DELLA GIUNTA CAMERALE DESIGNATO DALLA GIUNTA STESSA OPPURE DA PERSONA IN POSSESSO DI IDONEA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE NOMINATA DALLA GIUNTA;
- DUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO CAMERALE O DELLA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO NOMINATI DALLA GIUNTA;
- CINQUE ESPERTI DI SETTORE SCELTI DALLA GIUNTA CAMERALE TRA QUELLI DESIGNATI DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E DA ENTI LOCALI; LA LORO SCELTA DEVE AVVENIRE IN OGNI CASO FUORI DEI COMPONENTI LA GIUNTA CAMERALE.

POSSONO FAR PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RAPPRESENTANTI DI ENTI PUBBLICI, ISTITUTI DI CREDITO, FONDAZIONE BANCARIE, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ALLE CONDIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 3.

DETTI CONSIGLIERI NON POTRANNO SUPERARE IL NUMERO DI CINQUE UNITA'.

I MEMBRI DEL CONSIGLIO DURANO IN CARICA CINQUE ANNI E POSSONO ESSERE RICONFERMATI. I NUOVI CONSIGLIERI NOMINATI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI CHE PER QUALSIASI MOTIVO CESSASSERO DALLA CARICA DURANTE IL QUINQUENNIO, DECADONO ALLA SCADENZA DELLA DURATA DEL CONSIGLIO STESSO.

I MEMBRI DEL CONSIGLIO NON NOMINATI IN QUANTO COMPONENTI DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA, RESTANO IN CARICA, IN CASO DI SCIoglimento DELLA GIUNTA CAMERALE, FINO A QUANDO LA NUOVA GIUNTA NON PROVVEDERA' ALLA LORO SOSTITUZIONE.

QUALORA IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO NON SVOLGA LE FUNZIONI DI PRESIDENTE DELL'AZIENDA, LO STESSO E' INVITATO ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA STESSA.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, QUALORA NON RIVESTA LA FUNZIONE DI DIRETTORE DELL'AZIENDA, PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO CON VOTO CONSULTIVO.

## **ART. 6**

LA CARICA DI CONSIGLIERE È GRATUITA.

AD OGNI CONSIGLIERE SPETTA IL RIMBORSO DELLE SPESE VIVE PER LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEL CONSIGLIO, SE DOVUTE, NONCHÈ UN GETTONE DI PRESENZA, LA CUI MISURA VIENE DETERMINATA DAI COMPETENTI ORGANI CAMERALI SECONDO NORME VIGENTI.

IL CONSIGLIO DURA IN CARICA CINQUE ANNI.

## **ART. 7**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVEDE, CON I PIÙ AMPI POTERI, ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA NEI LIMITI INDICATI DAL PRESENTE STATUTO.

SONO COMPITI DEL CONSIGLIO:

- \* L'APPROVAZIONE DI REGOLAMENTI PER STABILIRE I RAPPORTI CON L'UTENZA ED EVENTUALI REGOLAMENTI INTERNI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA, NONCHÈ LA GESTIONE DEI SERVIZI ASSUNTI; I REGOLAMENTI SONO ASSOGGETTATI ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE;
- \* LA REDAZIONE E L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL BILANCIO D'ESERCIZIO, CORREDATI DALLE RELATIVE RELAZIONI ILLUSTRATIVE. DETTI BILANCI SARANNO PRESENTATI IN TEMPO UTILE ALLA GIUNTA CAMERALE PER SOTTOPORLI ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE, QUALI ALLEGATI AI BILANCI DELLA CAMERA DI COMMERCIO;
- \* APPROVARE I PROGRAMMI PLURIENNALI E ANNUALI DELL'ATTIVITÀ, CORREDATI CON I PIANI DEI COSTI E DEI RICAVI;
- \* ASSUMERE IMPEGNI PLURIENNALI DI SPESA;
- \* APPROVARE LE CONVENZIONI CON LO STATO, LA REGIONE OD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI;
- \* LA NOMINA DEL DIRETTORE E DEL DIRETTORE TECNICO, PREVIO CONSENSO DELLA GIUNTA CAMERALE, STABILENDO ALTRESÌ I RELATIVI COMPENSI NEL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI FORNITI DALLA GIUNTA CAMERALE.
- \* COSTITUIRE, MODIFICARE ED ESTINGUERE I RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI E DELIBERARE SUL LORO TRATTAMENTO ECONOMICO, NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI RECAE DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO DI CATEGORIA.
- \* NOMINARE TRA I SUOI MEMBRI IL VICEPRESIDENTE CHE, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, NE ASSUMJE TEMPORANEAMENTE LE FUNZIONI.

## **ART. 8**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È CONVOCATO DAL PRESIDENTE CON AVVISO CHE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE PERVENIRE AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA PREVISTA SEDUTA.

SOLO IN CASO DI URGENZA E PER MOTIVI ECCEZIONALI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUÒ ESSERE CONVOCATO CON TELEGRAMMA DA SPEDIRE ALMENO 48 ORE PRIMA DELLA SEDUTA.

LE RIUNIONI SONO VALIDE CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

LE DELIBERAZIONI SONO ADOTTATE A MAGGIORANZA DEI PRESENTI.

LE SEGUENTI DELIBERAZIONI SONO VALIDE SOLO SE APPROVATE DALLA GIUNTA CAMERALE:

- APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI INTERNI DELL'AZIENDA E DI QUELLI PER L'EVENTUALE GESTIONE DEI SERVIZI;
- APPROVAZIONE DEI BILANCI;
- AMMISSIONE DI ALTRI SOGGETTI ADERENTI;
- ASSUNZIONE DI IMPEGNI PLURIENNALI DI SPESA;
- NOMINA DEL DIRETTORE E RELATIVO COMPENSO;
- NOMINA DEL DIRETTORE TECNICO E RELATIVO COMPENSO;
- DOTAZIONE ORGANICA.

## **ART. 9**

IL PRESIDENTE HA LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELL'AZIENDA, ANCHE IN GIUDIZIO, CONVOCA LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, STABILISCE GLI ARGOMENTI DA PORRE ALL'ORDINE DEL GIORNO, PRESIEDE LE PREDETTE RIUNIONI.

IN CASO DI NECESSITÀ IL PRESIDENTE, CON L'ASSISTENZA DEL DIRETTORE, PUÒ ASSUMERE PROVVEDIMENTI D'URGENZA, CON OBBLIGO DI SOTTOPORLI ALLA CONVALIDA DEL CONSIGLIO NELLA PRIMA RIUNIONE UTILE E COMUNQUE NON OLTRE 60 GIORNI DALLA DATA DI ASSUNZIONE DELLA DELIBERAZIONE D'URGENZA.

## **ART. 10**

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI È COMPOSTO DA TRE MEMBRI EFFETTIVI E DUE SUPPLEMENTI, DI CUI UNO EFFETTIVO, CON FUNZIONI DI PRESIDENTE ED UNO SUPPLENTE, NOMINATI DAL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, UNO EFFETTIVO NOMINATO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ED UNO EFFETTIVO ED UNO SUPPLENTE NOMINATI DALLE REGIONE.

IL COLLEGIO DURA IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

I REVISORI PARTECIPANO DI DIRITTO ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

I REVISORI ESERCITANO IL CONTROLLO SULLA GESTIONE DELL'AZIENDA ED IN PARTICOLARE:

- A) EFFETTUANO, ALMENO OGNI TRIMESTRE, CONTROLLI E RISCONTRI SULLA CONSISTENZA DI CASSA, SULL'ESISTENZA DEI VALORI DI TITOLI DI PROPRIETÀ, SUI DEPOSITI ED I TITOLI A CUSTODIA;
- B) VERIFICANO LA REGOLARITÀ DELLA GESTIONE E LA CONFORMITÀ DELLA STESSA ALLE NORME DI LEGGE, DI STATUTO E REGOLAMENTARI;
- C) VIGILANO SULLA REGOLARITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI;
- D) ESAMINANO IL PREVENTIVO ECONOMICO E IL BILANCIO DI ESERCIZIO, ESPRIMENDOSI SUGLI STESSI CON APPOSITE RELAZIONI ED UNIFORMANDOSI, PER LE STESSA, A QUANTO PREVISTO ALL'ART. 30, COMMI 3 E 4 DEL D.P.R. 2 NOVEMBRE 2003, N. 254.

## **ART. 11**

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE PUÒ ESSERE IL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO O ALTRA FIGURA DOTATA DI SPECIFICHE CAPACITÀ ED ESPERIENZE NEL SETTORE DELLA PROMOZIONE.

IL DIRETTORE ASSICURA IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELL'AZIENDA E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE.

È INOLTRE CAPO DEL PERSONALE.

EGLI ADEMPIE A TUTTI GLI ATTI CONSEGUENTI AI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ANCHE CONFERENDO INCARICHI, STIPULANDO CONTRATTI, ASSUMENDO COMUNQUE I NECESSARI ATTI FORMALI DI IMPEGNO E DI LIQUIDAZIONE.

IL SUO COMPENSO VIENE STABILITO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DEL PRECEDENTE ART. 7.

PARTECIPA ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO CON VOTO CONSULTIVO.

### **ART. 12**

IL DIRETTORE PUÒ ESSERE COADIUVATO, IN RELAZIONE ALLE DIMENSIONI ASSUNTE DALL'AZIENDA, DA UN DIRETTORE TECNICO NOMINATO NELLA PERSONA DI UN ESPERTO IN PROMOZIONE ASSUNTO CON CONTRATTO ANCHE A TERMINE. IL SUO COMPENSO VIENE STABILITO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ART. 7

### **ART. 13**

L'AZIENDA SI AVVALE DI PROPRIO PERSONALE, DOTATO DI SPECIFICA PROFESSIONALITÀ, DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO OD INDETERMINATO CON IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE, DI DIRITTO PRIVATO, DEL SETTORE DEL COMMERCIO, NEI LIMITI, PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DI UN CONTINGENTE PREFISSATO CON RIFERIMENTO AI SINGOLI LIVELLI FUNZIONALI.

IN DETTO CONTINGENTE È INSERITO IL DIRETTORE TECNICO DI CUI ALL'ART. 12.

IN VIA PROVVISORIA PER I SERVIZI GENERALI, DI CONTABILITÀ, TECNICI E DI ANTICAMERA, L'AZIENDA POTRÀ SERVIRSI DI PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, CON INCARICO A TEMPO PARZIALE PER LE PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE AL DI FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO SIA ORDINARIO CHE STRAORDINARIO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRÀ STABILIRE UN COMPENSO DA DETERMINARE SULLA BASE DI CRITERI DI CARATTERE GENERALE, STABILITI DALLA GIUNTA CAMERALE.

L'AZIENDA INOLTRE POTRÀ USUFRUIRE DI PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO COMANDATO PRESSO L'AZIENDA STESSA.

### **ART. 14**

L'AZIENDA PROVVEDE AL CONSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITÀ CON LE SEGUENTI ENTRATE:

- 1.- PROVENTI PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI;
- 2.- CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DI ALTRI ENTI, DI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI;
- 3.- CONTRIBUTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO E DI ALTRI ENTI ED ORGANISMI ADERENTI.

### **ART. 15**

L'ESERCIZIO FINANZIARIO COINCIDE CON L'ANNO SOLARE.

IL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO E IL BILANCIO DI ESERCIZIO SONO DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA IN TEMPO UTILE PER ESSERE SOTTOPOSTI ALL'ESAME DELLA GIUNTA CAMERALE E QUINDI ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE QUALI ALLEGATI AL BILANCIO PREVENTIVO E AL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO.

CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, LA GIUNTA CAMERALE E IL CONSIGLIO CAMERALE ADOTTANO LE NECESSARIE DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DESTINAZIONE DELL'UTILE O AL RIPIANO DELLA PERDITA DELLA GESTIONE DELL'AZIENDA, ANCHE AI FINI DELLA COERENZA CONTABILE CON IL BILANCIO D'ESERCIZIO CAMERALE.

IL BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICA È REDATTO SECONDO L'ALLEGATO G) DI CUI ALL'ART. 67 COMMA 1 DEL D.P.R 2 NOVEMBRE 2005, N. 254, È CORREDATO DALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE ED È APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA PREVIA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA FORNISCE INFORMAZIONI DI DETTAGLIO ATTE AD ILLUSTRARE GLI IMPORTI INDICATI NELLE SINGOLE VOCI DI ONERE E DI PROVENTO DEL PREVENTIVO.

LA RELAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, DEFINISCE I PROGETTI E LE INIZIATIVE PERSEGUITI DALL'AZIENDA NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO, IN COERENZA CON LE LINEE PROGRAMMATICHE FISSATE ANNUALMENTE DAL CONSIGLIO CAMERALE E COMUNICATE, IN TEMPO UTILE, PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO, AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA.

#### **ART. 16**

IL SERVIZIO DI CASSA È ESPLETATO DALL'AZIENDA BANCARIO CHE EFFETTUA IL SERVIZIO DI CASSA PER LA CAMERA DI COMMERCIO.

LE RISCOSSIONI ED I PAGAMENTI SONO EFFETTUATI A MEZZO DI ORDINATIVI DI INCASSO ED ORDINATIVI DI PAGAMENTO FIRMATI CONGIUNTAMENTE DAL DIRETTORE E DAL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELL'AZIENDA.

#### **ART. 17**

IL BILANCIO D'ESERCIZIO È COMPOSTO DAL CONTO ECONOMICO, DALLO STATO PATRIMONIALE E DALLA NOTA INTEGRATIVA ED È REDATTO IN CONFORMITÀ AI MODELLI DI CUI AGLI ALLEGATI H) E I) E SULLA BASE DEI CRITERI DI CUI ALL'ART. 23 DEL D.P.R. DEL 2 NOVEMBRE 2005, N. 254.

IL BILANCIO DI ESERCIZIO, REDATTO SECONDO I CRITERI DI CUI AGLI ART. 25 E 26 DEL D.P.R. 2 NOVEMBRE 2005, N. 254 E CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE A CURA DEL PRESIDENTE, È APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA PREVIA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

LA RELAZIONE SULLA GESTIONE EVIDENZIA I RISULTATI OTTENUTI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO IN ORDINE AI PROGETTI E ALLE ATTIVITÀ REALIZZATI DALL'AZIENDA E IN RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DAL CONSIGLIO CAMERALE.

#### **ART. 18**

LA CAMERA DI COMMERCIO PUÒ, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, ASSEGNARE ALL'AZIENDA IN USO GRATUITO I LOCALI OVE HA SEDE, I MOBILI DI ARREDAMENTO, LE APPARECCHIATURE AD USO UFFICIO E LE ALTRE ATTREZZATURE TECNICHE, SE DI PROPRIETÀ CAMERALE.

#### **ART. 19**

PER LA RILEVAZIONE DEI FATTI DI GESTIONE, L'AZIENDA TIENE I LIBRI OBBLIGATORI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE ATTENENDOSI, PER QUANTO RIGUARDA LA TENUTA E LA CONSERVAZIONE DEI MEDESIMI, AGLI ART. 2219 E 2220 DEL MEDESIMO CODICE.

#### **ART. 20**

LA SCELTA DEI CONTRAENTI E LA STIPULA DEI CONTRATTI AVVIENE SECONDO LE NORME DI DIRITTO PRIVATO.

I CONTRATTI CONCERNENTI LAVORI, FORNITURE O SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AI LIMITI DI SOMMA STABILITI DALLA NORMATIVA NAZIONALE DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA SONO ISPIRATI A CRITERI OBIETTIVI E TRASPARENTI, TALI DA ASSICURARE IN OGNI CASO LA CONCORRENZA TRA I SOGGETTI INTERESSATI, LA TRASPARENZA DELLA SCELTA DEI CONTRAENTI E LA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA I CONTRAENTI STESSI.

I CONTRATTI CONCERNENTI LAVORI, FORNITURE O SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE AI LIMITI DI SOMMA STABILITI DALLA NORMATIVA NAZIONALE DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA SONO REGOLATI IN CONFORMITÀ ALLE RELATIVE DISPOSIZIONI.

#### **ART. 21**

LE ENTRATE SONO RISCOSE SULLA BASE DI DOCUMENTAZIONE CONTABILE BANCARIA A COMPROVA DELL'AVVENUTO ACCREDITO DELLA SOMMA NEL CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO ALL'AZIENDA.

LE ENTRATE RISCOSE DIRETTAMENTE O ATTRAVERSO I CONTI CORRENTI POSTALI AFFLUISCONO IMMEDIATAMENTE NEL CONTO CORENTE BANCARIO INTESTATO ALL'AZIENDA.

IL PAGAMENTO DELLE SPESE HA LUOGO MEDIANTE MANDATO DI PAGAMENTO SOTTOSCRITTO DAL DIRETTORE E DAL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO.

LE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO SONO FIRMATE CONGIUNTAMENTE DAL DIRETTORE E DAL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELL'AZIENDA.

IL SERVIZIO DI CASSA È DI NORMA ESPLETATO DALL'AZIENDA BANCARIO CHE EFFETTUA IL SERVIZIO DI CASSA PER LA CAMERA DI COMMERCIO.

IL CONTRIBUTO CAMERALE È EROGATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO SULLA BASE DELLE ESIGENZE DI LIQUIDITÀ DELL'AZIENDA ADEGUATAMENTE ILLUSTRATE.

## **ART. 22**

LA GIUNTA CAMERALE, ANCHE SULLA BASE DELLE INTESE CON GLI ENTI ADERENTI, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA GESTIONE DELL'AZIENDA, ACCERTANDO, IN PARTICOLARE, L'OSSERVANZA DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PRECEDENTEMENTE STABILITI.

QUALORA SI VERIFICHÌ L'IMPOSSIBILITÀ DI UN REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LO STESSO VERRÀ SCIOLTO CON PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO.

CON DETTO PROVVEDIMENTO LA GIUNTA CAMERALE, DOVRÀ ANCHE PROVVEDERE ALLA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO.

## **ART. 23**

LA DURATA DELL'AZIENDA È ILLIMITATA E LA GIUNTA CAMERALE PUÒ IN QUALUNQUE MOMENTO, VERIFICATANE L'OPPORTUNITÀ, DETERMINARE LO SCIoglimento DELL'AZIENDA STESSO.

IN CASO DI SCIoglimento, LA CAMERA DI COMMERCIO SUBENTRERÀ ALL'AZIENDA IN TUTTI I RAPPORTI.

## **ART. 24**

IL PRESENTE STATUTO POTRÀ ESSERE MODIFICATO CON PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA CAMERALE.

## **ART.25** **(ABROGATO)**